

Tabella riepilogativa - Derghe e condizioni per la mobilità annuale

Tipologia	Contenuto	Note/Condizioni
Deroghe che consentono la domanda	<ul style="list-style-type: none"> • Genitori con figli <16 anni • L. 104/92 art. 21, 33 c. 3, 5, 6 • Congedo biennale assistenza familiare • Coniuge o figlio di mutilato/invalido (L. 118/71) • Figli di genitori >65 anni 	Anche per vincolati, se sussistono i requisiti per presentare domanda di assegnazione /utilizzo (art. 2 o 7 CCNI)
Condizioni per l'accoglimento	<ul style="list-style-type: none"> • Prima preferenza = codice sintetico comune o distretto sub comunale familiare/assistito • Possibile anteporre scuole del comune • Se non ci sono scuole: comune viciniore o scuola con plesso nel comune 	Obbligatorio il rispetto della sequenza di preferenza nel modulo-domanda (comunque chiudere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale)
Casi particolari L. 104/92 art. 21 e 33 c. 6 (disabilità personale)	<ul style="list-style-type: none"> • Prima preferenza = proprio comune o distretto sub comunale di residenza • Possibile anteporre singole scuole del comune • Se nessuna scuola disponibile: comune viciniore o scuola con plesso nel comune 	Vale per domande basate su deroga per disabilità personale
Condizione inderogabile	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di requisito previsto dal CCNI (art. 2 o art. 7) • Prima preferenza = comune/distr. della deroga e del ricongiungimento coincidenti 	Domanda valida solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte
Eccezione – Coniuge militare	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilità annuale sempre consentita se coniuge/unione civile trasferito d'autorità e convivenza dichiarata 	Necessario comunque possedere un requisito CCNI e rispettare la condizione sulla prima preferenza
Scelta puntuale e vincolo	<ul style="list-style-type: none"> • Il vincolo triennale per scelta puntuale scuola non si applica alla mobilità annuale 	Domanda possibile anche per chi è soggetto al vincolo da trasferimento/passaggio